

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
ILLEGALITÀ'

Approvato con deliberazione di Giunta n. 73 del 12.10.2015 integrato dalla deliberazione n. 14 del 27.02.2017 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta dell'Unione del 05.02.2018.

Allegato C: CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL
RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Art. 1

(I valori etici dell'Ente)

1. Il presente Codice di Comportamento si informa ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, trasparenza, professionalità e merito, nonché al principio di interesse pubblico.
2. Il presente Codice costituisce specificazione del Codice di Comportamento nazionale approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e successive modifiche, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 16 di tale decreto.

Art. 2

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente codice definisce i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo operano presso l'Ente e specifica i doveri cui sono tenuti.
2. L'attività di tali soggetti deve essere conforme ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, nonché deve essere improntata a criteri di correttezza, efficacia, efficienza, economicità.
3. Le disposizioni del presente Codice si applicano, unitamente al Codice di Comportamento nazionale, al Segretario, ai Dirigenti/Responsabili assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, al personale dipendente anche in posizione di comando, presso l'Ente, a tempo pieno o parziale.
4. Il presente Codice si applica, in quanto compatibile con le regole deontologiche delle singole categorie, anche ai consulenti, agli esperti e alle persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento delle attività dell'Ente e all'esecuzione di contratti e/o appalti di opere e forniture di beni e servizi per l'Ente. A tal fine esso deve essere allegato, unitamente al Codice nazionale (art. 17, D.P.R. 62/2013), al contratto di affidamento dell'incarico o delle opere o forniture di beni o servizi, nel quale si dispone in ordine alle cause di risoluzione dei medesimi in caso di violazione dei codici di comportamento nazionale e aziendale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013.

5. Le disposizioni del presente Codice costituiscono inoltre norme di indirizzo nei confronti dei Dirigenti, di dipendenti e dei componenti dei CdA delle società partecipate dall'Amministrazione ed ai loro consulenti e collaboratori. A tal fine, vengono acquisite dall'Ente le disposizioni specifiche adottate dalle società.

6. L'adozione del presente testo costituisce, altresì, una delle principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione; per tale ragione, il presente Codice viene approvato in allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Art. 3 (Disposizioni generali)

1. I soggetti di cui all'art. 2:

- si impegnano a rispettare il Codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori;
- evitano di ricevere regali o altri benefici, nel senso specificato all'art. 4;
- evitano ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o apparente, da cui discenderebbero gli effetti disciplinati dall'art. 5;
- non intrattengono o curano relazioni per ragioni d'ufficio con persone o organizzazioni esterne che agiscono fuori della legalità o li interrompe non appena ne venga a conoscenza.

2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando quanto previsto in sede regolamentare relativamente a collaborazioni con altri soggetti, da autorizzarsi nelle forme ivi previste, dedicano al lavoro d'ufficio tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere l'attività presso l'Ente, con carattere prevalente su altre eventuali attività.

3. A specificazione degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 62/2013, si precisa che tra i comportamenti non conformi rientra anche l'utilizzo dei social network nella vita privata, laddove il pubblico dipendente cerchi di abusare della propria posizione oppure violi il segreto d'ufficio o comunque esprima opinioni o giudizi che siano lesivi degli interessi o dell'immagine della propria Amministrazione.

Art. 4

(Regali compensi ed altre utilità)

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, evitano di ricevere benefici di ogni genere, non sollecitano né accettano, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da parte di terzi, in relazione al ruolo ricoperto. Al di fuori di tale ipotesi è consentito ricevere "regali d'uso" purché di modico valore che, singoli o sommati ad altri pervenuti dal medesimo soggetto nella medesima occasione, cosiddetti regali plurimi, non superino il valore di euro 150 nell'anno.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, ricevano da terzi, in relazione al ruolo ricoperto, regali, benefici o altre utilità che, singoli o plurimi, non possano considerarsi "d'uso" e di modico valore ai sensi del comma 1, devono darne tempestiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

3. I regali, nei casi previsti dal comma 2, sono comunque restituiti o acquisiti dall'Ente che li destina per iniziative di beneficenza (a cura del Servizio Sociale Associato).
4. Di tale acquisizione si dà atto in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, unitamente alla successiva destinazione in beneficenza.

Art. 5

(Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni sul conflitto d'interesse)

1. Le segnalazioni di possibili conflitti d'interessi comunque pervenute all'Ente sono immediatamente trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente per gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Le richieste di astensione per presunto conflitto di interesse, dei dipendenti e dei Dirigenti/Responsabili, vengono valutate dai rispettivi Responsabili. Le richieste e i conseguenti provvedimenti vengono raccolti a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
3. In caso di possibile violazione del presente Codice, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmette gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari il quale svolge i necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio ed eventualmente adotta rispettivamente i provvedimenti disciplinari e la revoca dell'incarico.
4. I provvedimenti adottati dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'avvenuta violazione dei Codici di Comportamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, tenuto conto della normativa sulla privacy.

Art. 6

(Norme finali)

1. I Regolamenti di organizzazione, il Regolamento dei contratti, il Regolamento riguardante l'accesso agli atti e gli altri Regolamenti dell'Ente, oltre al Piano triennale di prevenzione della corruzione, integrano i contenuti del presente codice per quanto qui non previsto e costituiscono ulteriore specificazione dei comportamenti che i dipendenti e i dirigenti dell'Ente sono tenuti ad osservare.
2. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. E' inoltre soggetto alle stesse forme di pubblicità previste per il Codice nazionale, come previsto dall'art. 17, comma 2, D.P.R. 62/2013.
3. Il Codice è sottoposto al riesame almeno ogni anno, ai fini del suo aggiornamento, sulla base dell'esperienza, di normative sopravvenute e di eventuali modifiche al Piano triennale di prevenzione della corruzione.
4. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione anche ai fini di un'adeguata formazione del personale e delle altre attività previste dall'art. 15, comma 3, D.P.R. 62/2013.